

## AGEVOLAZIONI

### ***Il credito d'imposta per le spese di sanificazione***

di Francesca Dal Porto

DIGITAL Seminario di specializzazione  
**LA RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ  
IN RELAZIONE AL CONTAGIO DA COVID -19**  
Scopri di più >

Il [\*\*credito di imposta per le spese di sanificazione\*\*](#) degli ambienti e degli strumenti di lavoro è stato introdotto con l'[\*\*articolo 64 D.L. 18/2020\*\*](#), ovvero il [\*\*Decreto Cura Italia\*\*](#).

Tale articolo ha previsto, per i **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione** il riconoscimento, per il periodo d'imposta 2020, di un **credito d'imposta, nella misura del 50 per cento** delle **spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro** sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Il **Decreto Liquidità**, [\*\*articolo 30 D.L. 23/2020\*\*](#), ha **esteso l'ambito oggettivo della disposizione agevolativa**, prevedendo l'attribuzione del credito d'imposta anche alle spese, sostenute nell'anno 2020, per **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri dispositivi di sicurezza** finalizzati a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Con la [\*\*circolare 9/E/2020\*\*](#), al paragrafo 13, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che **sono agevolabili le spese sostenute dagli esercenti attività d'impresa, arte e professione** per:

- **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI)**, come ad esempio le mascherine chirurgiche, le mascherine Ffp2 e Ffp3, i guanti, le visiere di protezione, gli occhiali protettivi, le tute di protezione e i calzari;
- **l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza** volti a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali ad esempio le barriere e i pannelli protettivi;
- **l'acquisto di detergenti mani e di disinfettanti**.

L'[\*\*articolo 125 Decreto Rilancio\*\*](#), in sostituzione della misura precedentemente prevista (sono abrogati gli articoli 64 del Decreto Cura Italia e 30 del Decreto Liquidità), ha introdotto, al fine

di contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, per:

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- gli enti non commerciali compresi gli enti del Terzo settore;
- gli enti religiosi civilmente riconosciuti,

un **credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati**, nonché per **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti**.

Il credito d'imposta spetta **fino ad un massimo di 60.000 euro** per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di **200 milioni di euro per l'anno 2020**.

L'articolo prevede che **sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:**

1. la **sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale** e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
2. l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale**, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
3. l'acquisto di **prodotti detergenti e disinettanti**;
4. l'acquisto di **dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b)**, quali **termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
5. l'acquisto di **dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale**, quali **barriere e pannelli protettivi**, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Alla luce dei chiarimenti forniti con la [\*\*circolare 9/E/2020\*\*](#) e dell'elenco delle spese comprese nell'agevolazione, sorge il dubbio circa la **possibilità di usufruire del credito d'imposta anche per le spese sostenute per l'acquisto di macchine capaci di generare ozono per la sanificazione dell'aria**.

Per molte imprese, infatti, che devono sanificare spesso gli ambienti di lavoro (si pensi a strutture ricettive, a ristoranti, ad ambienti aperti al pubblico dove non è facile garantire il ricambio dell'aria, ecc.), potrebbe risultare **assai più economico acquistare un macchinario di questo tipo piuttosto che sostenere spese periodiche, chiamando imprese esterne specializzate in sanificazione**.

Con il **Protocollo del 31 luglio 1996 n. 24482**, il Ministero della Sanità ha **riconosciuto l'utilizzo dell'ozono nel trattamento dell'aria e dell'acqua come presidio naturale per la sterilizzazione** di ambienti contaminati da batteri, virus, muffe, acari e spore.

Si potrebbe quindi ritenere l'utilizzo di un macchinario capace di generare ozono come **sostitutivo di un qualsiasi intervento di sanificazione** e come tale **agevolabile col credito d'imposta previsto**.

In realtà, **non c'è chiarezza sull'efficacia di tali sistemi di purificazione** dell'aria rispetto alla contaminazione da Sars2 - COV.

La **circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020**, in materia di Covid 2019, precisa che *"le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0,1%-0,5%) etanolo (62%-71%) o perossido di idrogeno (0,5%), per un tempo di contatto adeguato"*.

La **circolare non fa riferimento a sistemi alternativi di sanificazione**.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in **compensazione**, ai sensi dell'[\*\*articolo 17 D.Lgs. 241/1997\*\*](#).

Non si applicano i limiti di compensazione di cui all'[\*\*articolo 1, comma 53, L. 244/2007\*\*](#) e di cui all'[\*\*articolo 34 L. 388/2000\*\*](#).

**Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.**

L'individuazione dei criteri e delle modalità per l'applicazione e la fruizione del credito d'imposta è demandata ad un **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate**.